

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 045/CGF

(2014/2015)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 311/CGF– RIUNIONE DEL 30 MAGGIO 2014

1° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Dott. Francesco Cerini, Dott. Salvatore Mezzacapo, Avv. Cesare Persichelli, Prof. Alessandro Zamponi – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL SIGNOR VINELLA FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 85, LETT. B, PARAGRAFO VII, N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S.; DALL'ART. 8, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 5540/562 PF13-14 SP/BLP DEL 2.4.2014 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 74/CDN del 30.4.2014)

2. RICORSO DEL SIGNOR FORNARELLI ORESTE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 5540/562 PF13-14 SP/BLP DEL 2.4.2014 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 74/CDN del 30.4.2014)

3. RICORSO DELL'A.S. BARIAVVERSO LE SANZIONI:

- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014;
- AMMENDA DI € 7.000,00,

INFLITTE ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. VIGENTE, PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, SIG. VINELLA FRANCESCO; ED AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE, SIG. FORNARELLI ORESTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 85, LETT. B, PARAGRAFO VII, N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S.; DALL'ART. 8, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 5540/562 PF13-14 SP/BLP DEL 2.4.2014)–(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 74/CDN del 30.4.2014)

Va preliminarmente ricordato in fatto che, con proprio memorandum, la società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. comunicava alla Co.Vi.So.C le risultanze delle verifiche da essa effettuate in relazione all'Associazione Sportiva Bari spa, poi dichiarata fallita, ed in particolare di aver riscontrato, in violazione dell'art. 85 N.O.I.F., il mancato versamento dei contributi INPS relativi alla mensilità di ottobre 2013 nel termine del 16.12.2013, e di aver altresì accertato che, in data 10.01.2014, il detto sodalizio aveva presentato istanza di rateazione del debito contributivo per il periodo 01.10.13/31.12.13, accolta dall'Istituto il 17.01.2014.

La Co.Vi.So.C. trasmetteva la notizia come sopra ricevuta alla Procura Federale unitamente a dichiarazione sottoscritta dai dott.ri Francesco Vinella ed Oreste Fornarelli, nella rispettiva qualità di Amministratore Unico e Presidente del Collegio Sindacale, con la quale veniva attestato

che, alla data del 16.12.2013, la soc. Bari aveva effettuato tutti i versamenti dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti a tesserati, dipendenti e collaboratori del settore sportivo.

La Procura Federale, sulla base di tali documentali risultanze, in data 02.04.2014, deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale il dott. Francesco Vinella per violazione dell'art. 85, lett. b, par. VII) N.O.I.F. in relazione all'art. 10 comma 3 C.G.S. per non aver documentato l'intervenuto pagamento contributi INPS; il dott. Francesco Vinella ed il dott. Oreste Fornarelli per violazione dell'art. 8 comma 1 C.G.S. per la produzione della dichiarazione non veridica; la Soc. Bari S.p.A. per responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2 C.G.S. per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante p.t. ed al Presidente del Collegio sindacale.

Convocate le parti innanzi la Commissione Disciplinare Nazionale per la seduta del 30.04.2014, in quella sede la Procura Federale sollecitava le sanzioni di inibizione per mesi tre e due rispettivamente per il Vinella ed il Fornarelli, e di un punto di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva, oltre € 7.000,00 di ammenda per la società Bari.

Gli incolpati svolgevano adeguate difese, scritte ed orali, sostenendo l'inesistenza di violazioni e l'inconsistenza degli addebiti; la Commissione, di prime cure, ritenendo fondato il deferimento, così provvedeva: "Infligge al sig. Vinella l'inibizione per mesi tre, al sig. Fornarelli l'inibizione per mesi due ed alla AS Bari spa la penalizzazione di punti uno in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e l'ammenda di € 7.000,00".

Avverso la detta statuizione, previ rituali preannunci, hanno proposto reclamo alla Corte di Giustizia Federale sia, con unico atto, i dott.ri Vinella e Fornarelli deducendo i motivi in appresso esaminati, sia la curatela del fallimento Associazione Sportiva Bari Società per azioni, eccependo, a sua volta, quanto in seguito considerato.

Nella seduta del 23.05.2014 u.s. la Corte, previa riunione dei reclami, impregiudicata ogni valutazione di rito e di merito, ordinava alla più diligente delle parti reclamanti di produrre, entro il termine del 28 maggio 2014, completa documentazione in ordine all'istanza di rateazione, al suo accoglimento, alle relative modalità, agli importi pagati con distinzione fra quanto versato a titolo di sorte e quanto a titolo di interessi ed accessori, rinviando la trattazione dei reclami alla seduta del 30.05.2014.

Acquisita la richiesta documentazione, i reclami riuniti venivano discussi nella riunione come sopra fissata; all'esito della relativa Camera di consiglio, la Corte respingeva tutte le impugnazioni.

Ancorchè rubricato con il più alto numero progressivo, ritiene la Corte di dover esaminare per primo il ricorso del Fallimento Bari in relazione alla maggiore afflittività della sanzione irrogata nei confronti del sodalizio rispetto a quella inflitta ai due dirigenti.

Secondo la curatela, l'art. 85 N.O.I.F. non sarebbe applicabile alla fattispecie in quanto l'A.S. Bari *in bonis*, dopo aver tempestivamente ottemperato al pagamento di quant'altro previsto dalla norma in richiamo, avendo richiesto ed ottenuto dall'INPS di accedere al beneficio della rateazione per periodi vari, fra i quali la mensilità di ottobre 2013 in contestazione, avrebbe regolarizzato la propria posizione contributiva "anche per i mesi di settembre e ottobre 2013" e, pertanto, in conseguenza dell'inesistente inadempimento nei confronti dei contributi, la decisione di prime cure dovrebbe venir riformata.

Il motivo così formulato è manifestamente infondato: contrariamente all'assunto di parte risulta indubbiamente violata la disposizione contestata dalla Procura Federale, pacificamente certificando gli atti processuali che "entro il giorno 16 del secondo mese successivo", e cioè entro il 16.12.2013, i dovuti contributi INPS non erano stati assolti e nemmeno era stata avanzata istanza di rateazione, restando irrilevante a fini disciplinari la sua successiva proposizione.

Ed invero, non può trascurarsi in proposito il dettato regolamentare del citato art. 85 N.O.I.F. laddove prevede che "in caso di accordi per rateazioni e/o transazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute".

Orbene, dalla documentazione in atti, ed in particolare dalle acquisizioni disposte da questa Corte con l'ordinanza istruttoria, risultano anzitutto precedenti inadempienze contributive del sodalizio barese, la cui definizione è intervenuta con rateazione solo inizialmente rispettata, con conseguente decadenza dal beneficio del pagamento dilazionato, successivamente sanata con ulteriore piano di rateazione della contribuzione totalmente rispettato, si da consentire l'accesso alla proposizione della nuova domanda di pagamento rateizzato dei contributi stessi, appunto quella per cui è processo.

Dalla stessa documentazione è poi ulteriormente emerso che tale domanda di rateazione è stata proposta – e quindi accolta- successivamente, alla scadenza del termine fissato per il pagamento del contributo, il cui superamento appare manifestamente indubitabile.

Le acquisite risultanze certificano poi che società ancora *in bonis*, dopo aver soddisfatto le prime due rate, non ha più adempiuto – anzi ha deliberato di non più soddisfare - il pagamento delle successive, ancorchè nell'apprezzabile intento di non violare la *par condicio* fra creditori aventi lo stesso grado.

Da quanto precede discende l'infondatezza del proposto reclamo nella parte appena considerata.

In ordine alla responsabilità conseguente all'inveridica attestazione datata 16.12.2013, il Fallimento reclamante eccepisce che tale dichiarazione, comunicata a mezzo PEC il 10.01.2014, non conterrebbe dichiarazioni false in quanto “con la stessa l'A.S. Bari spa comunicava di aver proceduto, in data 10 gennaio 2014 ad effettuare le disposizioni di pagamento relative al debito contributivo (contestato) pur riportando il modulo prestampato... la data del 16 dicembre 2013”.

Secondo il reclamante, l'indicazione di data diversa (16.12.2013) da quella dell'effettivo invio (10.01.2014) escluderebbe qualsiasi responsabilità, trattandosi di modulo già predisposto dalla F.I.G.C. ed immutabile, mentre l'invio tramite PEC con le allegate disposizioni di pagamento, pacificamente avvenuto il 10.01.2014, determinerebbe la veridicità della dichiarazione resa dal sodalizio sia in relazione al contenuto che alla data.

Le argomentazioni così svolte non paiono meritevoli di accoglimento in quanto, come correttamente rilevato dall'impugnata decisione, la sottoscrizione apposta in calce all'autocertificazione ne fa assumere al sottoscrittore piena e totale paternità anche in relazione alla data, mentre la successiva comunicazione del gennaio 2014 si mostra ininfluenza rispetto alla contestazione mossa relativa alla non veridicità di un atto che, sostanzialmente, nemmeno viene contestata dalla curatela appellante ricorrendo, quest'ultima, quale argomento difensivo, alla deduzione concernente la precostituzione dello stampato da parte dell'Organo federale.

Del resto, la predisposizione da parte F.I.G.C. dell'attestato, con particolare riferimento alla data, persegue proprio le finalità che l'appello vorrebbe eliminare: consentire, cioè, quei controlli penetranti e periodici in ambito professionistico annunciati dalla stessa intestazione del titolo VI delle N.O.I.F. – nel quale si comprende l'art. 85 in controversia – qualificata non a caso: “Controlli sulla gestione economica finanziaria delle Leghe e delle società professionistiche”.

Supporre che la trasmissione dell'attestazione in parola in data diversa da quella risultante dall'atto sarebbe sufficiente ad eliminarne l'inveridicità, equivarrebbe a consentire alle società inammissibile alterazione delle previsioni regolamentari, con conseguente sottrazione agli obblighi dalle stesse disciplinati, modificazione che, indiscutibilmente, non può nemmeno venir ipotizzata.

La Corte ritiene altresì di non condividere la censura svolta degli appellanti nei confronti della motivazione della Commissione Disciplinare Nazionale laddove assume che “la responsabilità diretta della Società, connaturata al compimento di fatti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal legale rappresentante è indifferente alle vicende modificative e/o estintive di chi riveste tale qualità...”.

Ed invero, diversamente opinando e, quindi, condividendo l'assunto del Fallimento appellante, si perverrebbe alla davvero inaccettabile soluzione in virtù della quale, sostituendo il soggetto titolare della legale rappresentanza della società, verrebbe meno il fatto disciplinarmente rilevante: siffatta conclusione non può venir condivisa, tanto meno dagli Organi di Giustizia federali.

Del tutto privo di pregio, infine, è il riferimento alla precedente decisione di questa Corte di cui al Com. Uff. n. 140 del 26.01.2010, con la quale è stato ritenuto che “nell'ipotesi di trasferimento ad altra società del titolo sportivo e del parco giocatori in seguito all'acquisizione del complesso aziendale della precedente società, non è possibile configurare una responsabilità diretta della nuova società per fatti ascrivibili alla responsabilità del presidente della preesistente società”.

Tale principio è stato affermato in controversia avente caratteristiche profondamente diverse da quella presente: in quella occasione, infatti, la nuova società non aveva avuto alcuna notizia della pendenza di un procedimento disciplinare in quanto la relativa contestazione le era stata direttamente notificata; nella fattispecie, al contrario, la contestazione è intervenuta nei confronti della società prima della declaratoria fallimentare, con la conseguenza che la Curatela era – o doveva essere - perfettamente informata delle violazioni contestate, come del resto certifica la

delibera assembleare del 24.02.2014 che ha stabilito di non dar corso al pagamento delle ulteriori rate concernenti i contributi INPS.

Infine, ancor meno condivisibile è l'eccezione, peraltro semplicemente sollevata e non adeguatamente argomentata, in virtù della quale andrebbe considerato che "nel tempo trascorso fra la discussione del deferimento ed il provvedimento (di primo grado) è stato pubblicato un nuovo avviso di vendita del complesso aziendale dell'A.S. Bari S.p.A. a seguito dell'aggiudicazione del quale la nuova società si troverebbe a subire le conseguenze negative del provvedimento impugnato".

Alla reiezione di tale censura, resta sufficiente richiamare le considerazioni sopra rassegnate a proposito dell'inapplicabilità alla presente fattispecie del precedente di questa Corte, impropriamente invocato dalla Curatela.

Passando al reclamo proposto dai dirigenti, anche lo stesso appare infondato e va pertanto disatteso.

Con un primo motivo di gravame i ricorrenti deducono violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, argomentando che il primo giudice avrebbe posto a base delle proprie statuizioni fatti diversi da quelli contestati dalla Procura Federale.

Assumono in proposito i dott.ri Vinella e Fornarelli, di non aver potuto attendere alla propria difesa in quanto il patrocinio si sarebbe svolto sui fatti contestati, mentre la sanzione sarebbe intervenuta in relazione a circostanze diverse.

Invocando l'art. 32 n. 5 C.G.S. laddove dispone: "con il deferimento la Procura Federale..... formula i capi di incolpazione", i reclamanti eccepiscono che l'invio della dichiarazione non veritiera, intervenuto il 10.01.2014, superebbe il contenuto della dichiarazione stessa datata 16.12.2013.

A parere della Corte, la complessa argomentazione appena riassunta non appare convincente dal momento che – come già motivato - il successivo invio del documento datato 16.12.2013 non altera nè i contenuti dello stesso e tanto meno l'oggetto del deferimento, relativo, appunto, alla falsità delle attestazioni dell'atto trasmesso alla Co.Vi.So.C.

La sollevata doglianza, infatti, fa leva sulla circostanza che, in motivazione, la dichiarazione inveridica non viene individuata con la data risultante dal documento, bensì con quella in cui lo stesso è pervenuto alla Co.Vi.So.C, consentendo agli appellanti di eccepire che oggetto di statuizione sarebbero affermazioni rese nel gennaio 2014 e non nel dicembre precedente.

Tale capziosa argomentazione non può venir condivisa in quanto il riferimento motivazionale è manifestamente rivolto solo e soltanto ad individuare il documento considerato, non certo a spostare i termini della contestazione che risulta sempre costituita dal contenuto e dalla data della dichiarazione sottoscritta dall'Amministratore Unico e dal Presidente del Collegio sindacale della soc. Bari.

Con successivo motivo di gravame i dott.ri Vinella e Farinelli ritengono inesistente la violazione loro attribuita assumendo che "all'avvenuto pagamento del debito contributivo è equiparata l'ammissione al beneficio del rateizzo".

Tale equiparazione, ad avviso del Giudicante, potrebbe essere considerata – in particolare nel presente procedimento - solo allorché il rateizzo fosse stato concesso - ed ancor più consentito – precedentemente alla scadenza del termine, circostanza che nel caso di specie non si è verificata.

Invero, la normativa federale disciplinante rateazioni, transazioni e dilazioni prevede espressamente la prova documentale dell'intervenuto pagamento di tutte le rate scadute, circostanza da escludere nella presente controversia proprio per l'espressa volontà dell'organo assembleare della società barese che, sia pure per l'apprezzata finalità di non violare la *par condicio creditorum*, ha disposto la sospensione del pagamento delle rate non ancora scadute.

L'intervenuta eccezione "regolarizzazione del debito" non trova, dunque, alcun conforto nelle risultanze processuali che, al contrario, la escludono, rendendo legittima la sanzione inflitta e corretta la decisione impugnata in quanto la vigente normativa, per le considerazioni appena rese, non appare rispettata.

Per questi motivi la C.G.F., respinge i ricorsi riuniti nn. 1), 2) e 3), come sopra rispettivamente proposti dal Sig. Vinella Francesco, dal Sig. Fornarelli Oreste e dall'A.S. Bari S.p.A. di Bari.

Dispone incamerarsi le relative tasse reclamo.

2° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dott. Francesco Cerini, Dott. Salvatore Mezzacapo, Prof. Alessandro Zamponi – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

4. RICORSO DELLA S.S. LAZIOS.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. IGLI TARE; PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1, CGS, IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 1 CGS;**
- **AMMENDA € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 4358/634PF12-13/SP/BLP DEL 17.2.2014) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 79/CDN del 16.5.2014)**

5. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglIMENTO DEI SIGG.RI:

- **DIAKHITÉ MODIBO (ALL'EPOCA DEI FATTI, CALCIATORE TESSERATO S.S. LAZIO SPA) PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 10, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 21, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO AGENTI;**
- **SENSIBILE PASQUALE, DIRETTORE SPORTIVO DELLA SAMPDORIA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 1 DEL C.G.S.;**
- **LEONE LUCA, DIRETTORE SPORTIVO DELLA VIRTUS LANCIANO E DI MENNO DI BUCCHIANICO CLAUDE ALAIN, AMMINISTRATORE UNICO DELLA DETTA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 1 DEL C.G.S.;**
- **ZARBANO ALESSANDRO, AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ GENOA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 1 DEL C.G.S.**

AVVERSO IL PROSCIoglIMENTO DELLE SOCIETÀ:

- **U.S. SAMPDORIA SPA, S.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO RAPPRESENTANTE LEGALE;**
- **VIRTUS LANCIANO 1924 SRL, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 E 2, C.G.S., PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO RAPPRESENTANTE LEGALE ED AL PROPRIO DIRIGENTE;**
- **GENOA CRICKET AND F.C. SPA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO RAPPRESENTANTE LEGALE, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO (NOTA N. 4358/634PF12-13/SP/BLP DEL 17.2.2014) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.79/CDN del 16.5.2014)**

Con atto del 17.2.2014, prot. 4358/634pf12-13/SP/blp, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale:

- **Vinetot Kevin Mathieu, all'epoca dei fatti calciatore tesserato fino al 31.07.2012 per la Società Genoa Cricket And FC Spa e dall'1.08.2012 in prestito per la Società FC Crotone Srl;**
- **Cabecchia Marco, all'epoca dei fatti calciatore tesserato fino al 22.08.2012 per la Società FC Crotone Srl e dal 23.08.2012 in prestito per la Società SEF Torres 1903 Srl;**
- **DiakhitéModibo, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SS Lazio Spa;**
- **Sensibile Pasquale, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo e Legale rappresentante della Società US Sampdoria Spa;**
- **Leone Luca, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo e Legale rappresentante della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl;**
- **Di Menno Di Bucchianico Claude Alain, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl;**
- **Zarbano Alessandro, all'epoca dei fatti Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società Genoa Cricket And FC Spa;**

- Tare Igli, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società SS Lazio Spa;
- la Società US Sampdoria Spa;
- la Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl;
- la Società Genoa Cricket and FC Spa;
- la Società SS Lazio Spa;

per rispondere:

- Vinetot Kevin Mathieu della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e 10, comma 1, del CGS in relazione all'art. 21, comma 2, del Regolamento Agenti, per essersi avvalso di un soggetto non autorizzato (poiché sospeso) nelle trattative evidenziate in atti e, comunque per aver omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare che l'agente Savini fosse fornito di regolare licenza, al momento del conferimento del relativo mandato, in quanto sospesa per motivi disciplinari nonché della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del CGS, per avere consentito che venisse fatto uso di atti con la propria sottoscrizione non veridica.

- Cabecchia Marco della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e 10, comma 1, del CGS in relazione all'art. 21, comma 2, del Regolamento Agenti, per essersi avvalso di un soggetto non autorizzato (poiché sospeso) nelle trattative evidenziate in atti e, comunque per aver omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare che l'agente Savini fosse fornito di regolare licenza, al momento del conferimento del relativo mandato, in quanto sospesa per motivi disciplinari.

- DiakhitéModibo della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e 10, comma 1, del CGS in relazione all'art. 21, comma 2, del Regolamento Agenti, per essersi avvalso di un soggetto non autorizzato (poiché sospeso) nelle trattative evidenziate in atti e, comunque per aver omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare che l'agente Savini fosse fornito di regolare licenza, al momento del conferimento del relativo mandato, in quanto sospesa per motivi disciplinari.

- Sensibile Pasquale, D.S. della Sampdoria, della violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS in relazione all'art. 10 comma 1 del CGS, per avere, nella trattativa avente ad oggetto il trasferimento del giocatore Emanuele Testardi, trattato con l'agente Savini nel mese di agosto dell'anno 2012, nonostante la licenza di costui fosse sospesa dalla C.D.N., CU n. 5/CDN del 19.07.2012, dal 18.07.2012 a tutto il 26.09.2012.

- Leone Luca, D.S. della Virtus Lanciano e Di Menno di Bucchianico Claude Alain, amministratore unico della detta Società, della violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS in relazione all'art. 10 comma 1 del CGS, per avere, nella trattativa avente ad oggetto il trasferimento del giocatore Testardi, trattato con l'agente Savini nel mese di agosto dell'anno 2012, nonostante la licenza di costui fosse sospesa dalla C.D.N., CU n. 5/CDN del 19.07.2012, dal 18.07.2012 a tutto il 26.09.2012.

- Zarbano Alessandro, amministratore delegato della Società FC Genoa, della violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all'art. 10 comma 1 del CGS, per avere, nella trattativa avente ad oggetto il trasferimento del giocatore Vinetot, trattato con l'agente Savini nel mese di luglio dell'anno 2012 e sino all'1.08.2012, nonostante la licenza di costui fosse sospesa dalla C.D.N., CU n. 5/CDN del 19.07.2012, dal 18.07.2012 a tutto il 26.09.2012.

- Tare Igli, D.S. della SS Lazio, della violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all'art. 10 comma 1 del CGS, per avere, nella trattativa avente ad oggetto prima il rinnovo del contratto e, di seguito, il trasferimento ad altra Società del calciatore MobidoDiakhité, trattato con l'agente Savini nel mese di agosto dell'anno 2012, nonostante la licenza di costui fosse sospesa dalla C.D.N., CU n. 5/CDN del 19.07.2012, dal 18.07.2012 a tutto il 26.09.2012.

- La Società UC Sampdoria Spa, della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del CGS per responsabilità diretta nelle violazioni ascritte al proprio Legale rappresentante Pasquale Sensibile.

- La Società SS Virtus Lanciano Srl, della violazione di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del CGS per responsabilità diretta nelle violazioni ascritte al proprio Legale rappresentante Claude Alain Di Menno di Bucchianico e per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte al proprio dirigente Luca Leone.

- la Società Genoa C. FC Spa, della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del CGS per responsabilità diretta nelle violazioni ascritte al proprio Legale rappresentante Alessandro Zarbano.

- La Società SS Lazio Spa, della violazione di cui all'art. 4, comma 2, del CGS per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte al proprio dirigente Igli Tare.

Con decisione pubblicata su CU 79/CND del 16.5.2014, la Commissione Disciplinare Nazionale, in parziale accoglimento del deferimento, da una parte, ha irrogato ai deferiti Igli Tare e Società SS Lazio Spa le sanzioni rispettivamente della inibizione di mesi 1 (uno) e della ammenda

di €. 10.000,00 (€ diecimila/00); dall'altra, ha prosciolto da ogni addebito il calciatore ModiboDiakhité, i dirigenti Pasquale Sensibile, Luca Leone, Claude Alain Di Menno Di Bucchianico, Alessandro Zarbano, nonché le Società US Sampdoria Spa, SS Virtus Lanciano 1924 Srl e Genoa Cricket and FC Spa. La Commissione, rilevato preliminarmente che l'esecuzione della sanzione in danno del Savini ha cominciato effettivamente a decorrere, ex art. 35.4 CGS, dal giorno successivo a quello della comunicazione del provvedimento disciplinare presso il domicilio del medesimo agente (in data 27.07.2012 veniva comunicato al deferito Savini il provvedimento di applicazione della sanzione ex art. 23 CGS disposto dalla Commissione disciplinare nazionale di cui al CU n. 5/CDN del 19.7.2012), e ciò in ragione del combinato disposto degli articoli 22.11 e 35.4 CGS, ha ritenuto che le trattative eventualmente compiute con l'agente prima ancora che venisse a perfezionarsi la detta notifica non avrebbero potuto assurgere a condotta punibile. Pertanto, con riferimento alle trattative aventi ad oggetto la posizione del Testardi e, in particolare, il trasferimento e la stipula del contratto di prestazione sportiva sottoscritto con la Virtus Lanciano in data 19.07.2012, la Commissione, verificato come le stesse fossero antecedenti rispetto al giorno in cui si è perfezionata la notifica del provvedimento disciplinare in danno dell'agente Savini, ha ritenuto non punibili i dirigenti coinvolti in tale trattativa così come le rispettive Società, US Sampdoria e SS Virtus Lanciano. Quanto a Zarbano Alessandro, all'epoca dei fatti A.D. della Società FC Genoa, la Commissione ha ritenuto di non individuare condotte a suo carico rilevanti sul piano disciplinare, non essendo stati accertati contatti effettivi tra il dirigente genoano ed il Savini, agente del calciatore Vinetot. E ciò in ragione delle dichiarazioni dello stesso Savini il quale ha affermato che, nel periodo in cui risultava colpito dalla sanzione, ebbe contatti con i soli dirigenti del Crotona, i quali, a loro volta, nulla di specifico ebbero a riferire in relazione alla presenza dello Zarbano in occasione del perfezionamento della variazione di tesseramento del calciatore. Diversamente, per quanto riguarda il Tare, la Commissione ha invece ritenuto rilevanti sul piano disciplinare i contatti tra il medesimo e l'agente Savini; contatti che il dirigente della SS Lazio ha espressamente affermato avere intrattenuto, in relazione alla posizione del calciatore Diakhité, in un periodo in cui la licenza dell'agente risultava certamente sospesa per motivi disciplinari (la chiamata telefonica risale al 29.8.2012). All'accertamento della responsabilità del Tare è conseguita la responsabilità delle società Lazio. Quanto al calciatore Diakhité, la Commissione ha ritenuto di non dovere irrogare alcuna sanzione non essendo stata raggiunta la prova della consapevolezza del medesimo circa i contatti tra il dirigente Tare e l'agente Savini in relazione al suo contratto, tanto più che il medesimo calciatore non era stato neanche convocato dalla Procura Federale per essere ascoltato in ordine ai fatti contestati al dirigente Tare.

Avverso tale decisione hanno proposto ritualmente appello sia il Tare e la società SS Lazio, nella parte in cui irroga sanzioni nei loro confronti, sia il Procuratore Federale nella parte in cui proscioglie tutti gli altri deferiti.

Con il proprio appello, il Tare e la società Lazio censurano la decisione della CDN per non avere adeguatamente considerato che al tempo del contatto telefonico tra il Tare ed il Savini, il calciatore Diakhité era assistito da altro agente (Sig. Pino Letterio) e che, in ogni caso, l'isolato contatto telefonico tra i due non poteva rappresentare una vera e propria trattativa rilevante sotto il profilo disciplinare contestato, essendosi trattato, piuttosto, *“di una comunicazione in attesa di una risposta che avrebbe potuto aprire una trattativa”*; trattativa che in concreto non si sarebbe intavolata proprio in ragione del contenuto del sms di risposta del Savini che esclude la disponibilità del calciatore al trasferimento.

Dal canto suo, la Procura federale ha proposto appello riproponendo gli argomenti già affermati davanti al primo Giudice secondo i quali i comportamenti dei tesserati, con riferimento alle trattative aventi ad oggetto la posizione Testardi e, in particolare, il trasferimento e la stipula del contratto di prestazione sportiva sottoscritto con la Virtus Lanciano in data 19.07.2012, sarebbero anch'essi sanzionabili perché compiuti durante un arco di tempo in costanza del quale la licenza dell'agente Savini doveva considerarsi già sottoposta a sospensione in ragione del provvedimento di applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, disposto dalla CDN in data 18.7.2012 e riprodotto nella decisione pubblicata su CU n. 5/CDN del 19.7.2012. Secondo la Procura, infatti, in caso di provvedimento ex art. 23 CGS la sanzione sarebbe immediatamente esecutiva a prescindere dalla comunicazione che l'art. 35.4.1 CGS, in combinato con l'art. 38.8 CGS, stabilisce debba avvenire ai fini dell'esecuzione della sanzione nei casi in cui il provvedimento disciplinare segua un deferimento della Procura federale; norma che, in tal caso, non troverebbe applicazione attesa la specificità del procedimento ex art. 23 CGS, dal momento che l'ordinanza che dispone

l'applicazione della pena su richiesta non è impugnabile e chiude il procedimento nei confronti del richiedente facendo quindi venire meno il rilievo di ogni successiva attività, compresa la comunicazione del provvedimento al deferito stabilita dagli artt. 35.4.1 e 38.8. CGS che non rilevarebbero ai fini dell'esecutività della sanzione. Il Savini pertanto avrebbe dovuto essere considerato giuridicamente sospeso a far data dal giorno successivo a quello della pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 23 CGS e quindi dal 19.7.2012, con la conseguenza che la trattativa relativa al calciatore Testardi, riconducibile alla data del 20.7.2012, doveva essere considerata rilevante ai fini disciplinari nei confronti dei deferiti coinvolti in tale operazione. Secondo la Procura, la decisione della CDN sarebbe errata anche in relazione al dirigente del Genoa Zarbano con riferimento alla vicenda del calciatore Vinetot. Non sarebbe rispondente a realtà che il Savini per questa trattativa ebbe contatti coi soli dirigenti del Crotona, dal momento che lo Zarbano, per sua stessa ammissione, risulterebbe essere stato presente a Genova il 1.8.2012, luogo presso il quale risulterebbe essere stata sottoscritta dal Savini, e non dal Vinetot, la variazione di tesseramento del medesimo calciatore.

La Corte ritiene di dovere preliminarmente riunire le impugnazioni in quanto proposte avverso la medesima decisione.

Nel merito entrambi i ricorsi appaiono infondati.

Quanto al ricorso del Tare e della SS Lazio, la Corte ritiene che le argomentazioni svolte in appello dai ricorrenti non introducano elementi che possano indurre a discostarsi dalla decisione della Commissione disciplinare nazionale la cui motivazione appare coerente con le norme di riferimento. E' indubbio infatti che il Tare ebbe a contattare telefonicamente il Savini proprio sul presupposto che questi fosse interlocutore privilegiato nelle questioni riguardanti la posizione contrattuale del giocatore Diakhité; del resto le stesse dichiarazioni rese dal Tare in sede di audizione confermano come il Tare abbia sempre inteso il Savini quale procuratore del Diakhité (e di altri calciatori della Lazio Primavera) e di averlo incontrato in diverse occasioni nel periodo precedente la sospensione della licenza dell'agente per trattare il rinnovo di Diakhité. Pertanto, a giudizio della Corte, anche l'ulteriore contatto del 29.8.2012, sebbene apparentemente isolato ed immediatamente esauritosi (con l'sms di risposta del Savini stesso) deve essere collocato nell'ambito di dinamiche tipiche dei rapporti tra società ed agente del calciatore la cui attività è proprio quella di curare gli interessi del calciatore e promuove i rapporti tra calciatore professionista e società *"in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva, ovvero tra due società per la conclusione del trasferimento o la cessione di contratto"* (art. 3.1. Regolamento agenti calciatori). Pertanto la Corte ritiene corretta la decisione della CDN laddove ravvisa la responsabilità disciplinare del dirigente Tare per avere trattato gli aspetti contrattuali di un calciatore con agente la cui licenza era al momento sospesa. La decisione della CDN deve essere confermata anche con riferimento alla misura della sanzione. E ciò sebbene la CDN abbia erroneamente fatto riferimento all'art. 1.1. CGS e non, come avrebbe dovuto, all'art. 10.4 che, in combinato disposto con l'art. 10.1, prevede la sanzione minima dell'inibizione di mesi tre; norma che, per la sua specialità, avrebbe dovuto prevalere nel caso di specie (*1. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art.1, comma 5 è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell'interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto. 2. Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe. ... 4. ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5, che contravvengono ai divieti e alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione della inibizione temporanea per un periodo non inferiore a tre mesi*). Tuttavia, la Corte, rilevato che la fattispecie contestata non sia particolarmente grave (*non può non avere il giusto peso il fatto che, nella circostanza, l'unico contatto provato resta la telefonata medesima e il conseguente sms di riscontro*, cfr. decisione di primo grado), tenuto conto che si giudica di un fatto comunque sostanzialmente isolato al quale non è stato dato dalle parti alcun ulteriore seguito e che la Procura federale sul punto non ha proposto impugnazione, ritiene di potere confermare le sanzioni stabilite dal primo Giudice.

Del pari il ricorso della Procura federale non merita accoglimento. Infatti anche l'ordinanza di cui all'art. 23 CGS soggiace alle norme in tema di comunicazione che dispongono (art. 35.4.1

CGS) che le decisioni degli Organi della giustizia sportiva emesse a seguito di deferimento devono essere direttamente comunicate all'organo che ha adottato il deferimento nonché alle altre parti a norma dell'art. 38, comma 8. Da ciò consegue che non possa nel caso di specie trovare applicazione la regola generale di cui all'art. 22.11 CGS secondo la quale proprio ad eccezione dei provvedimenti per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati (come nel caso *de quo*), tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale. Del resto, l'art. 23 CGS, che disciplina l'applicazione della sanzione a richiesta e non prevede che del provvedimento si dia lettura in udienza, non pone alcuna deroga ai principi appena enunciati. In mancanza di una esplicita deroga od eccezione, quindi, non può ritenersi che l'ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento ex art. 23 CGS si sottragga agli oneri generali di comunicazione – che nel caso di specie sono rappresentati dalla comunicazione diretta alla parte – ed alle conseguenze che l'ordinamento a tali oneri riconduce.

La Corte ritiene di dovere condividere la pronuncia della CDN anche con riferimento alla posizione del dirigente del Genoa calcio Sig. Zarbano. I soggetti ascoltati dalla Procura federale in sede di audizione hanno affermato tutti (in particolare Vrenna e Savini), coerentemente e senza contraddizioni, che il contratto economico con il calciatore Vinetot venne sottoscritto a Crotone il 1.8.2012 e che in quella occasione lo Zarbano non era presente. Al tempo stesso non è emerso alcun elemento che possa confermare la presenza del Savini a Genova al momento della sottoscrizione della variazione del tesseramento dello stesso calciatore. Il fatto poi che la variazione di tesseramento rechi anche la sottoscrizione dello Zarbano non ha alcuna rilevanza in assenza di una prova inconfutabile della contestualità delle diverse sottoscrizioni e che la sottoscrizione del Vinetot sia stata effettivamente apposta dal Savini in luogo del calciatore. Ma dagli atti tutto questo non risulta con la conseguenza che lo Zarbano non può essere giudicato punibile.

Per questi motivi la C.G.F. preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 4) e 5) come sopra rispettivamente proposti dalla S.S. Lazio S.p.A. e dal Procuratore Federale, li respinge nei sensi di cui in motivazione.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 9 ottobre 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete